

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **473**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2000

Risoluzione
del Parlamento europeo sul progetto di linee direttrici sulle restrizioni
verticali [C5-0009/2000 – 2000/2003 (COS)]

Annunziata il 16 giugno 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio del 2 marzo 1965 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate, parte 2: linee direttrici sulle restrizioni verticali (1) (C5-0009/2000),

vista la sua risoluzione del 18 luglio 1997 sul Libro verde della Commissione intitolato « Le restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria » (2),

(1) GU C 270 del 24.9.1999, pag. 7 e pag. 12.

(2) GU C 286 del 22.9.1997, pag. 347.

vista la sua risoluzione del 15 aprile 1999 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate e sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 17 del Consiglio: primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (3),

vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2000 sul Libro bianco della Commissione sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione degli articoli 85 e 86 del

(3) GU C 219 del 30.7.1999, pag. 422.

trattato CE [COM(1999) 101 - C5-0105/1999] (4);

vista la comunicazione della Commissione del 1962 relativa ai contratti rappresentanza esclusiva stipulati con rappresentanti di commercio (5),

visto il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (6),

visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0077/2000),

A. considerando che le linee direttrici in prosieguo denominate « le linee direttrici », costituiscono un documento in cui la Commissione precisa quale politica intenda seguire nell'applicazione dell'articolo 81 agli accordi verticali alla luce del mutato quadro legislativo,

B. considerando che in questa fase non è richiesto un parere formale del Parlamento europeo poiché la procedura legislativa è già completata, ma che la Commissione ha fatto sapere di tenere ad essere informata della posizione del Parlamento in materia,

C. considerando che il Parlamento ha anche informato la Commissione circa la sua posizione sul progetto di regolamento di esenzione per categoria relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (7) mediante una lettera trasmessa al Commissario Monti (8),

D. considerando che le scelte politiche fondamentali sono già state compiute e che tra l'altro sono sancite nel nuovo regolamento di esenzione per categoria,

E. considerando che il Parlamento è obbligato a limitarsi a osservazioni concernenti il contenuto e la formulazione delle linee direttrici,

F. considerando che la politica di concorrenza della Commissione nel campo degli accordi verticali persegue da un lato la tutela della concorrenza, contribuendo in tal modo alla prosperità del consumatore e a un'efficiente distribuzione delle risorse, e dall'altro incoraggia l'integrazione del mercato partendo dal presupposto che occorre impedire che le imprese costituiscano barriere di natura privata tra gli Stati membri laddove si è riusciti con successo ad abolire le barriere statali,

G. considerando che le nuove linee direttrici della Commissione in materia di restrizioni verticali, in cui predominano l'analisi economica e la presa in considerazione del potere di mercato, rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto al sistema precedente – di maggiore rigore formale – il che rende necessario definire sistemi volti ad evitare che sia compromessa la sicurezza giuridica,

H. considerando che le linee direttrici della Commissione si riferiscono unicamente ad accordi verticali concernenti le catene di produzione o distribuzione di beni o servizi,

1. approva l'iniziativa della Commissione di pubblicare linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 poiché in tal modo le imprese dispongono di uno strumento che offre loro la possibilità di valutare i loro accordi verticali alla luce delle modalità di esecuzione di tale politica annunciate dalla Commissione;

2. osserva tuttavia che le imprese potrebbero effettuare una valutazione ancora migliore qualora nel testo delle linee

(4) « Testi approvati » in tale data, punto 9.

(5) GU C 139 del 24.12.1962, pag. 2921.

(6) GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.

(7) GU C 270 del 24.9.1999, pag. 7.

(8) Lettera del Presidente della commissione per i problemi economici e monetari e del relatore al Commissario Monti sul progetto di regolamento di esenzione per categoria relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate. PE 229.816.

direttrici venissero riportati riferimenti a precedenti decisioni amministrative e alla giurisprudenza consolidata;

3. concorda sostanzialmente con i nuovi orientamenti della Commissione in materia di restrizioni verticali, soprattutto in quanto introducono l'analisi economica e il riconoscimento del potere di mercato quali elementi fondamentali per determinare gli effetti sulla concorrenza degli accordi in materia di distribuzione;

4. sostiene che il cambio di orientamento renda necessari strumenti volti ad assicurare che non sia compromessa la sicurezza giuridica, tra i quali le stesse linee direttrici che chiariscono i criteri della Commissione;

5. ritiene che in generale le linee direttrici siano formulate in maniera chiara e comprensibile, ma chiede alla Commissione di voler tuttavia tener conto delle seguenti osservazioni:

a) per quanto riguarda la limitazione della durata degli accordi verticali che contengono un obbligo di non concorrenza, al paragrafo 147 delle linee direttrici occorrerebbe fornire maggiori spiegazioni ed esempi concreti sui casi in cui il fornitore effettua cospicui investimenti a vantaggio dell'acquirente. In casi simili è giustificato — come la stessa Commissione riconosce al paragrafo 108, punto 2 e al paragrafo 147 — che l'obbligo di non concorrenza abbia la stessa durata del periodo di ammortamento degli investimenti;

b) al paragrafo 25 delle linee direttrici occorre chiarire cosa si intenda per imprese potenzialmente concorrenti. Tale disposizione crea incertezza tra le imprese, tanto più che queste non sempre sono in grado di valutare chi siano le loro potenziali concorrenti. Esempi concreti potrebbero fornire un chiarimento;

c) nella parte 2 delle linee direttrici relativa agli accordi di agenzia (paragrafi da 12 a 21) si dovrebbe tenere conto dell'attuale realtà economica, che consiste nel fatto che un agente, per poter dare esecuzione all'accordo in modo appro-

priato, deve senz'altro assumere un certo rischio finanziario o economico, ad esempio la partecipazione alle spese di pubblicità; in considerazione di ciò è auspicabile che la Commissione riveda il paragrafo 17 delle linee direttrici; si dovrà almeno stabilire, nel paragrafo 17 delle linee direttrici, che il pagamento da parte dell'agente di una piccola parte delle spese di pubblicità non altera la non inclusione dell'accordo nell'articolo 81, paragrafo 1;

d) al paragrafo 20 delle linee direttrici la Commissione discute come valutare le disposizioni esclusive di agenzia, in tale ambito la Commissione trascura il fatto che la maggior parte degli accordi di agenzia contiene clausole di esclusività senza che ciò comporti effetti di preclusione sul mercato. Ciò dev'essere chiarito meglio al paragrafo 20. La Commissione deve inoltre studiare in che modo controllerà un eventuale effetto di limitazione della concorrenza di siffatte disposizioni. L'esigenza di certezza giuridica per le imprese richiede che tale punto venga approfondito; la Commissione, nel valutare la clausola di esclusività degli accordi di agenzia, dovrebbe precisare che si perseguiranno solamente i casi in cui, sul mercato degli accordi di agenzia, rientri la possibilità che un operatore entrante non trovi agenti per vendere i suoi prodotti;

e) al paragrafo 27 e nella relativa nota la Commissione tratta le condizioni alle quali gli accordi verticali conclusi tra associazioni di dettaglianti e i loro membri o i loro fornitori rientrano nel campo di applicazione del regolamento. La Commissione farebbe bene anche a chiarire nelle linee direttrici che se solo un numero limitato di dettaglianti realizza un fatturato che supera i 50 milioni di euro, ma non in misura significativa, la valutazione generale di cui all'articolo 81 normalmente non sarà diversa dal caso in cui tutti i membri rispettino il massimale;

f) nel paragrafo 40 si fa riferimento a determinate pratiche correnti tra i fornitori che hanno come oggetto la limitazione delle rivendite (uso di etichette dif-

ferenziate o di numeri di serie); queste pratiche dovranno essere perseguite in modo particolare, in quanto non solo sono anticoncorrenziali, ma sono anche abitualmente utilizzate per impedire le importazioni parallele al fine di compartimentare i mercati nazionali;

g) nel paragrafo 49 si dovrebbero precisare i casi in cui l'obbligo di non concorrenza può superare il termine di cinque anni, escludendo i casi in cui i fornitori ricorrono alla simulazione di operazioni commerciali (costituzione di un diritto di superficie, usufrutto, vendita al distributore con accordo di riacquisto, ecc.) per estendere la durata del contratto e contribuire alla chiusura del mercato;

h) nel paragrafo 84 relativo al mercato dei pezzi di ricambio si specifica che agli effetti del REC il mercato rilevante è quello dell'attrezzatura originale, "fatto salvo l'articolo 82"; si dovrebbe chiarire in quali casi il mercato dei pezzi di ricambio di una marca costituisca un mercato differenziato (nel senso della sentenza Hugin) al quale pertanto si applica l'articolo 82, e in quali casi si debba considerare come

mercato rilevante quello dell'attrezzatura originale; in ogni caso, questo paragrafo dovrà essere considerato congiuntamente al disposto del paragrafo 38, lettera e);

6. chiede alla Commissione di valutare dopo un certo periodo di tempo l'applicazione delle linee direttrici e di adeguare se del caso queste ultime;

7. chiede alla Commissione di eseguire tale valutazione al più tardi dopo quattro anni di applicazione e insiste affinché i relativi risultati nonché l'eventuale proposta di modifica delle linee direttrici vengano comunicati al Parlamento con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

8. ritiene in ogni caso opportuno che la Commissione, qualora per una ragione qualsiasi si discosti dalla sua politica annunciata nelle linee direttrici, ne dia comunicazione in maniera efficace in modo da informare le aziende in proposito;

9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai parlamenti nazionali.